



COMUNE DI FIUMICINO
(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 779 del 27 ottobre 1998

INDICE

| | |
|--|---|
| Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento | 3 |
| Art. 2 Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe | 3 |
| Art. 3 Forme di gestione delle entrate..... | 3 |
| Art. 4 Soggetti responsabili delle entrate | 4 |
| Art. 5 Forme di riscossione esercitata in modo coattivo..... | 4 |
| Art. 6 Forme di riscossione di entrate volontariamente effettuate..... | 5 |
| Art. 7 Eccezionali agevolazioni di pagamento..... | 5 |
| Art. 8 Autotutela | 5 |
| Art. 9 Disposizioni finali..... | 6 |
| Art. 10 Entrata in vigore | 6 |

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ha per oggetto la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione delle entrate comunali, sia tributarie che extratributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla legge 8 giugno 1990 n.142, dal decreto legislativo 25 febbraio 1995 n.77 e dall'art. 52 del decreto legislativo n.446 del 1997.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte a disciplinare le attività relative alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, al contenzioso, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze degli organi, le forme di gestione.

Art. 2

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera del Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni vengono fissati con apposita delibera della Giunta Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio, sulla base di un atto generale di indirizzo del Consiglio Comunale, da adottarsi 30 giorni prima del termine di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed ogni altro corrispettivo dovuto al Comune vengono determinati con apposita delibera della Giunta Comunale, entro il termine di approvazione del bilancio sulla base di un atto generale di indirizzo del Consiglio Comunale, da adottarsi 30 giorni prima del termine di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

Art. 3

Forme di gestione delle entrate

1. La Giunta comunale, sulla base degli indirizzi generali adottati dal Consiglio, determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali ai sensi degli articoli 24,25,26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n.142;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art.22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n.142;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalentemente capitale pubblico locale di cui all'art.22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n.142, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti, anche società miste, iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 o ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43.
2. La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità,

- funzionalità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. La scelta della forma di gestione deve conseguire ad una valutazione espressa fondata su apposita documentata relazione predisposta dal responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. La relazione dà motivazione della forma di gestione prescelta sulla base di raffronti con le risultanze delle altre possibili forme di gestione. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
 4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, e che non ricomprende, in ogni caso, anche la funzione di apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art.44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994 n.724.
 5. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione e di revisione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
 6. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione

Art. 4

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica l'attività di liquidazione, di accertamento, nonché quella sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.
4. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti al livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico e devono essere volte ad assicurare la massima pubblicità, trasparenza ed accessibilità degli atti ai cittadini nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, con il solo limite del rispetto della riservatezza dei dati personali.

Art. 5

Forme di riscossione esercitata in modo coattivo

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel Regio decreto 14 aprile 1910 n.639 o con le procedure previste con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Per le entrate patrimoniali il credito potrà essere recuperato mediante ricorso al giudice ordinario, quando il funzionario responsabile valuti l'opportunità e la convenienza economica di

tale ricorso.

3. Sono attribuite al funzionario responsabile, in caso di gestione diretta, o, nel caso di gestione affidata a terzi, al soggetto gestore, la sottoscrizione dell'ingiunzione e le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.
4. Con determinazione dirigenziale si definisce annualmente il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate, in quanto il recupero sarebbe antieconomico.

Art. 6

Forme di riscossione di entrate volontariamente effettuate

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e gli accrediti elettronici.

Art. 7

Eccezionali agevolazioni di pagamento

1. Il funzionario di cui all'articolo 4 del presente regolamento può concedere al debitore di imposte, tasse, canoni e tariffe la ripartizione di debiti pregressi accumulatisi, mediante pagamento fino a dodici rate bimestrali, quando il pagamento secondo l'ordinaria rateazione risulti eccessivamente oneroso, in relazione alle disponibilità finanziarie del debitore stesso, da comprovare con idonea documentazione. Si applicano in tal caso gli interessi legali.
2. L'omesso o ritardato pagamento di una rata comporta la decadenza della rateazione concessa e si procede per il recupero dell'intero debito residuo, il cui pagamento viene ad essere posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza.

Art. 8

Autotutela

1. Il funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti gestori possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza del termine per ricorrere in giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento è deciso sulla base dell'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante dagli ulteriori carichi di lavoro.
3. Qualora il provvedimento sia divenuto definitivo si procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi, o di esenzioni.
4. Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento è diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza emanati.

Art. 9
Disposizioni finali

1. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.